



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0014005 del 26/10/2011

Lettera-circolare

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La presente lettera circolare approfondisce gli aspetti inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tema di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e detta atti di indirizzo utili al fine di creare un corretto rapporto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, alla luce della normativa vigente.

Si ritiene fondamentale, in questo senso, potenziare il circuito virtuoso tra le diverse funzioni istituzionali cui il personale VV.F. è chiamato ad attendere, in modo da reinvestire proficuamente il patrimonio di esperienze in materia di soccorso tecnico urgente nell'ambito del sistema dei controlli di competenza del Corpo Nazionale.

A tale proposito, si ribadisce l'importanza di assicurare particolare attenzione all'assolvimento degli specifici doveri e responsabilità in materia di polizia giudiziaria.

Pare opportuno, al riguardo, riportare il contenuto dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 139/2006, ai sensi del quale *"Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta"* e, conseguentemente, l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria nell'ipotesi di riscontro di dichiarazioni mendaci - come peraltro confermato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

dal novellato art. 19 della legge n. 241/1990 - nonché agli ordini professionali competenti nel caso di attestazioni rese da professionisti abilitati.

Per tali iniziative e, ove necessario, per quelle che vengono intraprese in virtù della titolarità di specifiche responsabilità in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, le SS.LL. vorranno proseguire, ciascuno nel proprio ambito, l'opera di confronto con gli uffici delle Procure competenti per il territorio di pertinenza.

Ciò premesso, si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti tecnico-procedimentali cui riferirsi per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attività di vigilanza

Gli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n. 139/2006 attribuiscono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell'esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti.

Si chiarisce, pertanto, che la competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio deve essere esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o di esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.

Adempimenti dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco

L'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, per gli aspetti inerenti le specifiche competenze del Corpo Nazionale, evidenzia che, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n.139/2006.

Del resto la disposizione del sopra richiamato articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte finale del comma 1, sancisce che *“ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2". La chiara specificità del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ribadita anche nell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo "in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Resta inteso che le segnalazioni all'autorità giudiziaria, connesse all'applicazione del menzionato art. 20, sono da riferire a tutte le attività riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Orbene, nel caso siano rilevate le condizioni a valenza generale indicate dal comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, il Comando provinciale dovrà mettere in atto i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere, assicurare le informative all'autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, e adottare le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ove applicabile.

E' di tutta evidenza che le iniziative da ultimo codificate nell'ambito del regolamento che disciplina gli aspetti procedurali di prevenzione incendi (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011) risultano complementari e, quindi, possono essere adottate parallelamente, a quelle riconducibili alle disposizioni del richiamato d.lgs. n. 758/1994.

Ciò premesso, al fine di meglio specificare i punti di contatto tra la disciplina sopra richiamata con quella contenuta nel d.lgs. n. 81/2008, si riportano le due possibili casistiche:

1. ove la violazione non fosse compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la gravità dell'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, attivando, tempestivamente, le comunicazioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, oltre ad avviare le eventuali procedure sanzionatorie previste;
2. ove la violazione fosse compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere analogamente seguite le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, segnalando altresì, alle autorità competenti, la possibilità di sospensione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

dell'attività, in quanto si configurano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del richiamato articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008.

Si segnala, infine, che nelle ipotesi in cui siano rilevate situazioni di rischio particolarmente significative, anche in considerazione della natura dei provvedimenti interdittivi richiesti, il Comando provinciale ne darà comunicazione anche alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Indirizzi operativi

Nel quadro delle specifiche competenze affidate per legge al Corpo Nazionale, al fine di addivenire ad una ottimizzazione delle risorse e ad una fattiva collaborazione ed integrazione tra i soggetti istituzionali deputati alla vigilanza ed ai controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si allega un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, recante le violazioni il cui accertamento ricade nella competenza, esclusiva o concorrente, del Corpo Nazionale.

L'elenco, predisposto sotto forma di tabella, riporta:

- alla prima colonna, un numero d'ordine progressivo in modo da consentire la facile individuazione della tipologia di violazione, anche ai fini di una futura elaborazione statistica;
- alla seconda colonna, la violazione secondo l'esatta dizione del d.lgs. n. 81/2008;
- alla terza colonna, lo specifico articolo del d.lgs. n. 81/2008 con l'indicazione esplicita della competenza esclusiva del Corpo Nazionale ed evidenziata l'appartenenza della violazione all'allegato I. Ove non precisato la competenza è da intendersi in concorso con altri organi di vigilanza;
- alla quarta colonna, laddove ritenuto necessario, brevi note esplicative.

L'allegato documento potrà costituire un utile strumento da utilizzare ai fini del necessario coordinamento dei compiti di vigilanza e controllo in materia antincendio nei luoghi di lavoro con le corrispondenti attività degli altri soggetti istituzionali interessati.

In tal senso, le SS.LL. vorranno svolgere un ruolo attivo nell'ambito, rispettivamente, dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008, e degli organismi provinciali previsti dall'articolo 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007. In tali contesti potranno, pertanto, essere definiti accordi operativi, prevedendo, ad esempio, visite di controllo sui luoghi di lavoro da



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

effettuarsi congiuntamente, anche sulla base di programmi settoriali da condividere e proporzionare in ragione della caratterizzazione del tessuto industriale del territorio di competenza.

Si coglie infine l'occasione per invitare i Sigg. Direttori Regionali ed Interregionali a favorire un'efficace opera di sensibilizzazione presso i Comandi Provinciali del territorio di competenza affinché pongano massima attenzione al potenziamento del sistema dei controlli, sia eseguendo nei tempi prescritti i dovuti sopralluoghi nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, sia proseguendo i controlli di iniziativa previsti da disposizioni ministeriali.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO**

(PINI)

**ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA (*) VV.F
D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni**

(*) Ove non esclusiva si intende in concorrenza con altri organi di vigilanza

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
1.	<i>“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”</i>	17 .1 lett a Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
2.	<i>“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;(salvo che svolga direttamente i compiti)</i>	17 .1 lett b	
3.	<i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;”</i>	18.1 lett b Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	Si sottolinea che il numero e la dislocazione degli addetti antincendio può costituire una misura compensativa del rischio incendio, anche per attività soggette, ed è pertanto di esclusiva competenza VV.F. Si raccomanda sempre di verificare eventuali obblighi derivanti da regole tecniche specifiche (es. alberghi.ecc.)
4.	<i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano</i>	18.1 lett c	Es.: designazione di personale con particolari disabilità come addetto alla squadra di emergenza

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<p><i>e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;</i></p>		<p>(tenere in particolare conto le aziende soggette a particolari rischi; art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).”</p>
5.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>...</p> <p><i>d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”;</i></p>	18.1 lett d	
6.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;”</i></p> <p>(Omessa vigilanza per l’accesso alle zone a rischio ai soli lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni)</p>	<p>18.1 lett e</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	<p>Es.: Lavori in spazi confinati, lavori con rischio specifico di incendio e/o esplosione</p>

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
7.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”;</i></p>	18.1 lett f	
8.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;”</i></p>	<p>Art. 18.1, lett. h</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	<p>La parte del piano di emergenza interno relativa a rischi da incendi ed esplosioni infatti rientra tra le strategie antincendio e pertanto risulta di esclusiva competenza VV.F.</p> <p>Si raccomanda sempre di verificare eventuali obblighi derivanti da regole tecniche specifiche.</p>

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
9.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”</i></p>	Art. 18. 1, lett. i	
10.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato”</i></p>	Art. 18.1, lett. m	
11.	<p><i>“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p>...</p> <p><i>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della</i></p>	<p>18.1 lett z</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<i>salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;”</i>		
12.	<p><i>“2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:</i></p> <p><i>a) la natura dei rischi;</i></p> <p><i>b)l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</i></p> <p><i>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</i></p> <p><i>.....</i></p> <p><i>e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.”</i></p>	art. 18.2	
13.	<p><i>“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</i></p> <p><i>.....</i></p> <p><i>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;”</i></p>	19.1 lett a	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
14.	<p><i>“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;”</i></p>	<p>19.1 lett b</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
15.	<p><i>“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;”</i></p>	<p>19.1 lett c</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	<p>Es.: Lavori in spazi confinati, lavori con rischio specifico di incendio e/o esplosione</p>
16.	<p><i>“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;”</i></p>	<p>19.1 lett d</p>	
17.	<p><i>“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</i></p> <p>.....</p>	<p>19.1 lett. e</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<i>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;”</i>		
18.	<p><i>“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</i></p> <p>.....</p> <p><i>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;”</i></p>	19.1 lett f	
19.	<p><i>“2. I lavoratori devono in particolare:</i></p> <p>.....</p> <p><i>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;”</i></p>	<p>20.2 lett b</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
20.	<p><i>“2. I lavoratori devono in particolare:</i></p> <p>.....</p> <p><i>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;”</i></p>	<p>20.2 lett. c</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
21.	<p>“2. I lavoratori devono in particolare: d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;”</p>	<p>20. 2 lett. d</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
22.	<p>“2. I lavoratori devono in particolare: e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;”</p>	<p>20.2 lett. e</p>	
23.	<p>“2. I lavoratori devono in particolare: f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;”</p>	<p>20.2 lett. f</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
24.	<p>“2. I lavoratori devono in particolare: g) non compiere di propria iniziativa</p>	<p>20.2 lett. g</p> <p>Competenza</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<i>operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;”</i>	esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
25.	<i>“2. I lavoratori devono in particolare: h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;”</i>	20.2 lett. h Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
26.	<i>“1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.</i>	22 Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
27.	<i>“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere</i>	23 Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<i>accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”.”</i>		
28.	<i>“1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.”</i>	24 Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
29.	<i>“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”</i>	26.1, lett. b Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio	
30.	<i>“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;”</i>	26 .2 lett a	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
31.	<p><i>“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:</i></p> <p>.....</p> <p><i>b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.</i></p>	26 .2 lett b	
32.	<p><i>“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;”</i></p>	26 .3	Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
33.	<p><i>“1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”</i></p>	<p>29 .1</p> <p>Grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (all. I)</p>	<p>Tenere in particolare conto le aziende soggette a particolari rischi; art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI, le cui sanzioni sono più gravose</p>
34.	<p><i>“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;”</i></p>	<p>29 .3</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
35.	<p><i>“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</i></p> <p>.....</p> <p><i>b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;”</i></p>	36.1 lett. b	Verificare obbligo per la lotta antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro
36.	<p><i>“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</i></p> <p>.....</p> <p><i>c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;”</i></p>	36.1 lett. c	Verificare obbligo per i nominativi degli “addetti antincendio”
37.	<p><i>“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”</i></p>	<p>37.9</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p> <p>Grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (all. I)</p>	<p>Attestato di frequenza corrispondente al livello di rischio di incendio.</p> <p>Attestato di idoneità tecnica per attività allegato X DM 10/03/98.</p> <p>Verificare obbligo derivante da deroghe ex art. 7 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011</p> <p>Verificare obbligo derivante da regole tecniche (es. misure alternative negli alberghi ex DM 09/04/94 ove è prevista formazione per rischio elevato e verifica biennale c/o Comandi Provinciali).</p>

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
38.	<p>“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;</p>	<p>43.1 lett a</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
39.	<p>“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>.....</p> <p>b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b”</p>	<p>43 .1 lett b</p>	<p>La designazione deve essere notificata al dipendente</p>
40.	<p>“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>.....</p> <p>c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</p>	<p>43.1 lett c</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
41.	<p>“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>.....</p> <p>d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;”</p>	<p>43.1 lett d</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p> <p>Grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento</p>	<p>Obbligo per tutte le attività soggette ai controlli VVF, previste dall'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.</p> <p>Obbligo per tutte le attività con > 10 dipendenti.</p> <p>Verificare obbligo derivante da regole tecniche di prevenzione incendi.</p>

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
		di sospensione dell'attività imprenditoriale (all. I)	
42.	<p><i>“1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.”</i></p>	<p>43.1 lett e</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	
43.	<p><i>“1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”</i></p>	<p>43.1 lett e bis</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
44.	<i>“3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.”</i>	43.3	Per designazione si intende quella a quale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
45.	<i>“4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.”</i>	43.4	
46.	<i>“2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”</i>	46.2 Competenza esclusiva del CNVVF	<p>Le idonee misure da adottare per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori sono quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dettate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi b) dettate da prescrizioni del Comando VVF; <p>Nel caso di aziende e lavorazioni non soggette al controllo del CNVVF e non regolamentate da specifica regola tecnica, la valutazione della idoneità delle misure adottate per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori deve essere effettuata tenendo conto dei contenuti previsti dal DM 10/03/98, che va considerato un dispositivo cogente solo nei punti espressamente richiamati da altri dispositivi cogenti (ad esempio: caratteristiche delle vie ed uscite).</p> <p>Il presente punto deve essere applicato tenendo conto del “principio di specialità” ex art. 298 del t.u.</p>

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
47.	<p><i>“1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1”</i></p>	<p>64.1 lett a</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	<p><i>“Art. 63.1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”</i></p> <p>Oltre al punto 4 – <i>Misure contro l'incendio e l'esplosione</i> – si richiama l'attenzione sugli altri punti dell'allegato IV riferibili ad aspetti di sicurezza antincendio.</p> <p><i>“4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.”</i></p> <p>Le procedure, a cui si fa riferimento, sono quelle previste dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.</p> <p><i>“4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.</i></p> <p>Il regolamento menzionato è rappresentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.</p> <p>Ai sensi dell'art 68 comma 2 “ <i>La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3,</i></p>

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
			1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”
48.	“1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 2 e 3;”	64.1 lett a	“Art. 63.2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.” Art. 63.3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili
49.	“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente	80	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<p><i>comma 1, tenendo in considerazione:</i></p> <p><i>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;</i></p> <p><i>b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;</i></p> <p><i>c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.</i></p> <p><i>3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”</i></p>		
50.	<p><i>“Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature</i></p> <p><i>1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o</i></p>	85.1.	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<i>polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.</i>		
51.	<p><i>“3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza”.</i></p> <p>(Omessa attuazione di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e/o nel Piano di Sicurezza Operativo per l’adozione di misure idonee di prevenzione e protezione dagli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori in caso di incendio)</p>	100.3	
52.	<i>“Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII”</i>	163.1	
53.	<i>“2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.”</i>	<p>163.2</p> <p>Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
54.	<p><i>“1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;”</i></p>	164.1 lett a	
55.	<p><i>“1. Il datore di lavoro provvede affinché: b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.”</i></p>	164.1 lett b	
56.	<p><i>“2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.”</i></p>	289.2	
57.	<p><i>“1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.</i></p>	<p>290.1 E’ in concorrenza in relazione ai possibili inneschi</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
58.	<p><i>“1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:</i></p> <p><i>a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;</i></p> <p><i>b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.”</i></p>	<p>291.1</p> <p>E' in concorrenza in relazione ai possibili inneschi</p>	<p>Es. impianti di rilevazione gas/vapori infiammabili, ovvero, di strumentazione portatile ove è obbligatorio</p>
59.	<p><i>“2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.”</i></p>	<p>292.2</p> <p>E' in concorrenza in relazione ai possibili inneschi</p>	
60.	<p><i>“1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.”</i></p>	<p>Art. 293.1</p> <p>E' in concorrenza in relazione ai possibili inneschi</p>	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
61.	“2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.”	Art. 293.2	
62.	“1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».”	294.1 E' in concorrenza in relazione ai possibili inneschi	
63.	“2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all' ALLEGATO XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all' ALLEGATO L. e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.”	294.2 E' in concorrenza in relazione ai possibili inneschi	
64.	“3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro	294.3	

Id	NORMATIVA	ARTICOLO SANZIONATO	NOTE
	<i>abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.”</i>		
65.	<p><i>“1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</i> <i>b) alla classificazione delle zone;</i> <i>c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;</i> <i>d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;</i> <i>e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;</i> <i>f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;</i> <i>g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;</i> <i>h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.”</i> 	<p>294 bis E’ in concorrenza in relazione ai possibili inneschi</p>	